

**RESIDENZA PROTETTA “S. SPIRITO”  
PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI  
Via Soccorso 23 – 17027 Pietra Ligure (SV) –**

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 49 DEL 19 DICEMBRE 2022)**

**REGOLAMENTO**  
**RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI**  
**“S. SPIRITO”**

## **INDICE**

<b>Art. 1 - OBIETTIVI</b>	<b>Pag.3</b>
<b>Art. 2 – DESTINATARI</b>	<b>Pag.3</b>
<b>Art. 3 - CRITERI D'AMMISSIONE</b>	<b>Pag.3</b>
<b>Art. 4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ED ALTRI ONERI</b>	<b>Pag.4</b>
<b>Art. 5 – AMMISSIONI E DIMISSIONI</b>	<b>Pag.4</b>
<b>Art. 6 – RETTE</b>	<b>Pag.5</b>
<b>Art. 7 – RIVALSA</b>	<b>Pag.5</b>
<b>Art. 8 – RIMBORSI</b>	<b>Pag.6</b>
<b>Art. 9 – CUSTODIA VALORI</b>	<b>Pag.6</b>
<b>Art. 10 - VITA COMUNITARIA</b>	<b>Pag.6</b>
<b>Art. 11 - VOLONTARIATO</b>	<b>Pag.7</b>
<b>Art.12 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	<b>Pag.7</b>

## **Art. 1 - OBIETTIVI**

La Residenza Protetta situata in via Soccorso n. 23, è un complesso residenziale che accoglie l'anziano quando questi, per una molteplicità di cause, non sia più in grado di condurre una vita autonoma o comunque abbia necessità di servizi di supporto e aiuto alla vita quotidiana.

La struttura si configura, come un servizio strettamente collegato con gli altri servizi presenti nel territorio (sociali, domiciliari, sanitari, etc.) e come una realtà sociale aperta e dinamica, capace di offrire possibilità ed occasioni di confronto con la realtà esterna.

Le finalità istituzionali del servizio hanno come fondamento il rispetto della dignità e della personalità di ogni ospite e mirano a:

- ritardare il decadimento delle condizioni psicofisiche delle persone ospitate;
- recuperare funzioni vitali tramite tutti gli stimoli e le azioni ritenute utili allo scopo;
- evitare l'isolamento creando momenti di socializzazione e favorendo rapporti con il contesto sociale esterno;
- aiutare il nucleo familiare dell'anziano nel lavoro di cura.

## **Art. 2 – DESTINATARI**

Sono destinatari del servizio le persone che abbiano compiuto il 65° anno di età o che si trovino in condizione di anticipata senescenza e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Pietra Ligure da almeno due anni (conferisce titolo di precedenza);
- residenza anagrafica da almeno due anni nell'Ambito Territoriale Sociale n.21 comprendente i Comuni di Giustenice, Magliolo, Tovo S. Giacomo e Borgio Verezzi.
- residenza anagrafica da almeno cinque anni nel Distretto Sociosanitario n.5 Finalese;
- residenza anagrafica da almeno cinque anni nella Regione Liguria.

Prima dell'ammissione definitiva nella Residenza Protetta, è previsto un periodo di prova e di osservazione dell'ospite non superiore a mesi due che permetta di verificare la compatibilità tra il comportamento di quest'ultimo e la vita comunitaria.

## **Art. 3 – CRITERI D'AMMISSIONE**

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'interessato o da chi ne fa le veci e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietra Ligure.

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti le ammissioni avverranno, in ordine cronologico di presentazione della domanda, con la seguente priorità:

- residenza anagrafica nel Comune di Pietra Ligure da almeno due anni (conferisce titolo di precedenza);
- residenza anagrafica da almeno due anni nell'Ambito Territoriale Sociale n.21 comprendente i Comuni di Giustenice, Magliolo, Tovo S. Giacomo e Borgio Verezzi.
- residenza anagrafica da almeno cinque anni nel Distretto Sociosanitario n.5 Finalese;
- residenza anagrafica da almeno cinque anni nella Regione Liguria.

La cronologicità s'intende valutata all'interno di ognuna delle quattro categorie di utenza: residente nel Comune, nell'Ambito Territoriale, nel Distretto, nella Regione.

Nell'occupazione del posto si terrà conto del sesso degli occupanti la camera in cui il posto si è reso disponibile.

La sequenza di priorità testè enunciata non si applica nei riguardi di candidature di anziani residenti nel Comune di Pietra Ligure, la cui pratica di ricovero sia seguita direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali, i quali, in casi motivati di necessità ed urgenza, hanno diritto alla

precedenza assoluta.

Avranno precedenza ai posti per non autosufficienti gli ospiti già inseriti nella struttura con grado di autosufficienza nel caso in cui le loro condizioni di salute siano mutate.

L'interessato o chi lo rappresenta legalmente, entro tre giorni dalla data della comunicazione della disponibilità del posto letto, deve confermare per iscritto l'accettazione. Il mancato riscontro nel termine perentorio suindicato è da intendersi come manifestazione di mancato interesse.

L'utente convocato per l'accettazione del posto letto ha la facoltà di rinviare per un massimo di due volte l'ingresso in Residenza Protetta.

In caso di mancata accettazione del posto in struttura per la terza volta, l'istanza decade.

Ogni ammissione è inoltre subordinata alla presentazione della documentazione prevista all'articolo 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ED ALTRI ONERI**

All'atto dell'ammissione ai servizi è necessario produrre la seguente documentazione:

- relazione del medico curante relativa allo stato di salute, alle patologie pregresse ed in atto ed alle terapie praticate al paziente;
- libretto sanitario;
- codice fiscale;
- carta d'identità;
- attestazione di invalidità (se posseduta)
- impegnativa di pagamento della retta di ospitalità sottoscritta dall'utente oppure dai familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti, come disposto dall'art. 433 del Codice Civile o da chi ha in carico o si occupa in maniera stabile dall'interessato.
- eventuale ulteriore documentazione necessaria in base a specifiche norme di legge.

L'utente ammesso ai servizi e/o i soggetti obbligati che assumono l'onere della retta, devono impegnarsi alla fornitura di medicinali, consono vestiario, oggetti personali e accessori di prima necessità, ed inoltre a costituire e mantenere un fondo spese al fine di soddisfare piccole esigenze personali.

#### **Art. 5 – AMMISSIONI E DIMISSIONI**

Nel periodo che precede l'ingresso in Residenza Protetta l'utente convocato, o un familiare che lo rappresenti, incontra il medico responsabile della struttura deputato all'analisi globale dell'autonomia e del bisogno.

La valutazione del medico ha le seguenti finalità:

- valutare il grado di autonomia personale;
- esaminare i bisogni di assistenza tutelare ed infermieristica;
- individuare le risposte più idonee a favorire ed a garantire agli anziani ospiti il maggior livello di qualità della vita possibile.

I provvedimenti di ammissione e dimissione di anziani sono assunti con determinazione dirigenziale.

L'ammissione nella Residenza Protetta in deroga a quanto previsto dall'art.3 del presente Regolamento, può avvenire nei casi di urgenza per anziani privi di soggetti obbligati o con obbligati che per oggettive condizioni non sono in grado di provvedere alla loro assistenza; l'ammissione in tal caso ha carattere temporaneo e dovrà risolversi o con la dimissione o con il definitivo inserimento.

L'Assistente Sociale che propone l'inserimento dell'anziano dovrà seguire l'anziano nella fase di inserimento, durante la permanenza nonché nell'eventuale dimissione.

La dimissione di un ospite con inserimento definitivo è determinata:

- dalla richiesta dello stesso;
- dalla richiesta di un familiare in caso di anziano non più in grado di decidere autonomamente o del tutore;
- dal riscontro dal parte del Responsabile sanitario di mutate condizioni per cui la struttura non è più ritenuta idonea all'assistenza dell'utente;
- dall'assenza temporanea, prolungata per oltre un mese e non dovuta a motivi sanitari o a particolari situazioni.

In caso di dimissioni volontarie l'ospite o i suoi familiari sono tenuti a dare un preavviso di almeno 15 giorni in forma scritta.

Gli utenti inseriti in struttura tramite accreditamento con convenzione ASL dovranno sottoscrivere l'impegnativa di pagamento e la presa visione del presente regolamento, nonché impegnarsi a costituire e mantenere un fondo per le spese effettivamente sostenute, debitamente documentate.

## **Art. 6 – RETTE**

La retta di ospitalità, è a carico dei fruitori ed è determinata con deliberazione di Giunta Comunale. La retta può essere differenziata in relazione al grado di autonomia dell'ospite. Le variazioni di retta saranno debitamente comunicate agli interessati. La retta deve essere pagata entro e non oltre il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento con le modalità indicate dall'Amministrazione.

Sono escluse dalla retta e restano pertanto a carico degli ospiti e/o dei familiari di cui all'art. 433 del C.C. le spese relative a farmaci, tickets, visite generiche e/o specialistiche e relativi trasporti ecc.

L'ospite che si assenti dalla Casa di Riposo:

- per ricovero in ospedale (o altra struttura sanitaria) per un periodo superiore a 15 giorni avrà diritto, per il successivo periodo e fino al rientro in struttura, ad una riduzione pari al 30% della retta giornaliera;
- per motivi personali, per un periodo massimo di 30 giorni, qualora esprima la volontà di mantenere il proprio posto, dovrà sostenere il costo intero della retta.

Nel caso in cui nel primo mese di ammissione o ultimo di permanenza in struttura l'ospite non usufruisca della struttura per l'intero mese, sarà a carico dello stesso il pagamento di un rateo, calcolato in trentesimi di retta mensile, rapportato ai giorni effettivi di fruizione.

In caso di dimissioni volontarie senza che sia stato dato il previsto preavviso, l'ospite e/o gli obbligati sono comunque tenuti al pagamento di una quota pari a 15 giorni di retta, eccetto i casi in cui ciò avvenga nel periodo di prova di cui all'art. 2.

Qualora il richiedente non sia in grado di sostenere il pagamento della retta di ospitalità, dovrà rivolgersi al proprio Comune di residenza per istruire la pratica atta a richiedere l'integrazione della retta di degenza.

In caso di ritardi nella corresponsione della retta l'ufficio competente procede al recupero del credito ai sensi delle vigenti normative.

In caso di mancato versamento della somma dovuta nel termine indicato nel formale sollecito di pagamento, è facoltà dell'amministrazione disporre d'ufficio l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

## **Art. 7 – RIVALSA**

Nel caso di inadempienza da parte di altri Comuni agli obblighi assunti secondo quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di Pietra Ligure esercita azione di rivalsa.

Qualora, in presenza di integrazione della retta da parte del Comune, l'anziano ospite o i suoi

obbligati vengano a beneficiare di provvidenze straordinarie (quali ad esempio arretrati di indennità o di pensioni) ovvero non abbiano dichiarato l'esatta situazione reddituale e patrimoniale, il Comune intraprenderà azione di rivalsa anche in materia di rivalutazione capitaria ed interessi legali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 – RIMBORSI**

In caso di decesso dell'ospite gli eredi o i soggetti obbligati che provvedevano al pagamento o all'integrazione della retta hanno diritto alla restituzione della quota pagata anticipatamente nella misura corrispondente ai giorni non fruiti, previa presentazione della seguente documentazione:

- domanda in carta semplice;
- atto notorio che dimostri la legittimità dell'erede;
- eventuale delega alla riscossione se sussistono più eredi;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- codice IBAN sul quale effettuare il bonifico.

La restituzione delle somme di cui sopra avrà luogo dopo la detrazione di eventuali spese sostenute dal Comune.

Ai fini del rimborso si considera l'importo giornaliero della tariffa (un trentesimo della tariffa mensile).

Il diritto al rimborso decorre dal giorno successivo al decesso.

La rinuncia da parte degli eredi alla restituzione di detta quota non costituisce obbligo per il Comune all'assunzione dell'onere ai funerali.

#### **Art. 9 – CUSTODIA VALORI**

Gli ospiti possono depositare presso la Direzione della Residenza Protetta oggetti di valore e/o somme di denaro fino ad un massimo di € 250,00.

La Direzione non è responsabile delle somme di denaro o degli oggetti di valore custoditi personalmente dagli ospiti.

All'atto del deposito del denaro o degli oggetti di valore verrà stilato in duplice copia l'elenco dei beni consegnati. Detto elenco sarà controfirmato dal depositante e dal consegnatario ed aggiornato in ordine alle operazioni di prelievo e di versamento.

Per l'ospite interdetto o affetto da demenza l'elenco sarà controfirmato dal tutore o dal parente che ha firmato la domanda di ammissione.

In caso di decesso i beni depositati verranno restituiti agli eredi che ne facciano specifica richiesta secondo quanto previsto al precedente art.8.

Eventuali oggetti preziosi e/o somme di denaro rinvenuti all'interno della struttura e dei quali non si possa risalire ai proprietari saranno custoditi dalla Direzione della Residenza Protetta e verranno consegnati all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Pietra Ligure entro 15 giorni dal ritrovamento, nel caso in cui non vi siano richieste di restituzione.

#### **Art. 10 – VITA COMUNITARIA**

Ogni ospite, salvo particolari ragioni anche di natura sanitaria, deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitaria, può infatti:

- svolgere nella propria camera attività domestiche usuali, purché non arrechino disturbo agli altri ospiti;
- portare con sé oggetti personali compatibili con lo spazio;
- ricevere visite tutti i giorni di norma entro la fascia oraria 9,00 – 18,30;

- partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità;
- assentarsi dalla Residenza protetta previo avviso ai responsabili e compilazione del registro apposito.

All'ospite che ne faccia richiesta è garantita ogni forma di assistenza spirituale, sociale e di ogni altra natura.

I parenti e gli amici degli ospiti, possono festeggiare presso la struttura particolari ricorrenze, compatibilmente con gli spazi e la capacità ricettiva.

Sono previste attività motorie, ricreative e culturali aventi lo scopo di stimolare la partecipazione dell'anziano alla vita sociale; dette attività possono essere svolte sia negli spazi della struttura sia all'esterno.

Nello stabilire gli abbinamenti tra ospiti nelle camere il personale socio-assistenziale deve basarsi, per quanto possibile, sugli elementi risultanti dal progetto individualizzato e dalle particolari caratteristiche psico-sociali di ogni ospite.

L'assegnazione di una determinata camera e/o abbinamento non costituiscono per l'ospite un diritto e possono essere modificati a giudizio insindacabile dei responsabili dei vari servizi ogni qualvolta si renda necessario.

Gli ospiti sono tenuti a rispettare le regole di vita comunitaria e a fare in modo che il loro comportamento individuale non arrechi disturbo agli altri e non provochi danni alle persone ed agli oggetti appartenenti alla comunità.

## **ALIMENTAZIONE**

Agli ospiti sono somministrati i seguenti pasti:

- colazione
- pranzo a mezzogiorno
- merenda
- cena

Il menù viene esposto nella sala da pranzo. L'ospite ha facoltà di chiedere variazioni del menù esposto e per esigenze certificate dal medico curante può usufruire di dieta differenziata.

Il menù viene articolato su 4 settimane, tenuto conto delle stagioni e dei relativi prodotti, nell'intento di soddisfare le esigenze degli ospiti.

È fatto assoluto divieto ai parenti ed ad altri eventuali visitatori dell'ospite di introdurre all'interno della struttura alimenti, salva autorizzazione del personale medico-infermieristico. Ogni alimento può essere introdotto soltanto se all'interno della sua confezione, sigillata e con apposita etichetta riportante l'elenco degli ingredienti contenuti, così da consentirne la tracciabilità.

## **Art. 11 – VOLONTARIATO**

E' consentita la presenza di volontari singoli o associati, all'interno della struttura purché ciò non costituisca in nessun caso sostituzione degli operatori professionali.

L'attività svolta dai volontari dovrà essere coordinata dal gestore e dovrà integrarsi con le attività della struttura favorendo momenti di incontro e socializzazione con gli ospiti e i loro familiari.

## **Art. 12 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento dei Servizi Sociali, ed in quanto applicabili, agli altri Regolamenti del Comune di Pietra Ligure, nonché alle vigenti norme regionali e nazionali.

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione attinente ai servizi residenziali attivati presso la Residenza Protetta S. Spirito.